

COMUNE DI SAN FIOR
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI ASCO HOLDING SPA.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 19:00, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data Prot. si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

| Cognome e Nome | P/A | Cognome e Nome | P/A |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| MASET GIUSEPPE | P | TEMPESTA DAVIDE | P |
| BRESCACIN ERIKA | P | NARDI BEATRICE | P |
| TONETTO LUIGI | P | TONON ALBERTO | P |
| ZANETTE NICOLA | P | MARTOREL GASTONE | P |
| MODOLO SERENA | P | SONEGO LUISA | P |
| LEIBALLI DARIO | P | DELLA COLETTA DAVIDE | P |
| ZANIN DIEGO | P | | |

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gava D.Ssa Paola.

Il Sig. MASET GIUSEPPE nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

ZANETTE NICOLA
LEIBALLI DARIO
MARTOREL GASTONE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI ASCO HOLDING SPA.

Udita la sotto riportata discussione:

SINDACO:

Il secondo punto è da un lato tecnico dall'altro anche complesso perché ha all'interno la vicenda di Asco, TLC Asco Holding, dove ci sono state sentenze del TAR e l'ultima del Consiglio di Stato, però in questo caso si tratta di una modifica allo Statuto auspicata, adesso vi leggo, o suggerita dal Consiglio di Stato per far sì che le partecipazioni del Comune, che noi abbiamo un 2 virgola... sono pulviscolari, le definiscono loro, cioè sono minime, mentre c'è una componente privata che, pur di minoranza, essendo loro compatti pesano in maniera diversa, il suggerimento, adesso vi leggo, di trovare una formula tra i partecipanti pubblici per far sì di aver una specie di coalizione e poter votare con più forza.

Questa sera c'è solo questa semplice modifica qua, poi per la faccenda della partecipazione in TLC ci dovremo risentire più avanti perché stiamo aspettando ancora i pareri.

Quindi, leggo: "...in conclusione i Comuni appellanti non potranno dar seguito al processo di fusione per incorporazione prefigurato dalle delibere impugnate senza prevedere all'interno della nuova compagine societaria, adeguati e tendenzialmente stabili strumenti negoziali di coordinamento delle decisioni fra tutti i Soci pubblici, così da poter davvero orientare in lineare coerenza con le determinazioni degli Enti Pubblici, al fine pubblico l'esercizio dell'attività di Impresa".

E quindi scriviamo: "Dato atto che l'1.10.2019 è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria per la modifica dello Statuto mediante introduzione e su impulso di alcuni soci alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, del sub articolo 21, Assemblea dei Soci Pubblici, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi, deliberazioni inerenti e conseguenti; che in data 10.10.2019 è pervenuta nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente la seguente proposta di modifica statutaria, che sarà sottoposta alla approvazione dell'Assemblea dei Soci...", questo è l'articolo che loro propongono: "Art. 21 – Assemblea dei Soci. Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei Soci pubblici, qualora sia convenuta una Assemblea convocata, una Assemblea ordinaria o straordinaria della società, i Soci che siano Amministrazioni Pubbliche, Soci pubblici, dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su istanza di uno di essi, almeno 5 giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea della Società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno

dell'Assemblea generale ed, occorrendo, individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, a partecipare all'Assemblea generale, esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte in sede consultiva dall'Assemblea dei Soci pubblici.

La mancata partecipazione di un Socio pubblico all'Assemblea speciale dei Soci pubblici non inficia la validità dell'Assemblea speciale stessa, nonché la possibilità, da parte dello stesso Socio pubblico, di partecipare e votare nell'Assemblea generale della società. L'Assemblea sarà presieduta da una persona che sarà... – l'Assemblea qua intende quella speciale – presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede all'Assemblea dei Soci pubblici si applicano le disposizioni relative alle Assemblee straordinarie ai sensi di legge ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'Assemblea straordinaria.”

Questo è l'articolo che il Presidente di Asco Holding... ci anticipano per far sì che il Consiglio deliberi e dia la possibilità al Sindaco di partecipare a questa Assemblea che sarà il 25 di questo mese, e poter votare a favore di questo cambiamento di Statuto, inserimento di questo articolo.

Visti i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabilità resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267; visti l'art. 42 del Decreto 18.8.2000 n. 267, il n. 175 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100; visto lo Statuto del Comune, il vigente regolamento di disciplina del sistema dei controlli interni, il vigente regolamento di contabilità armonizzata, delibera: di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti; di approvare la proposta di modifica statutaria della società Asco Holding Spa così come riportata in premessa; di autorizzare il Sindaco o suo delegato in qualità di legale rappresentante ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della Società Asco Holding Spa e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie riportate in premessa, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche formali e non sostanziali, allo Statuto che dovessero essere dovute o richieste in sede di stipula notarile da norme o da prassi di legge; di trasmettere la presente delibera ad Asco Holding Spa; di rinviare ogni altra determinazione da parte di questo Comune al provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20”, come dicevamo rinviando quell'altro.

Domande?

Mettiamo in votazione la delibera.

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 25.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 (TUSP - Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica) la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A., tra le quali anche quella del Comune di San Fior, ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della *governance*;
- successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 41 in data 01.10.2018 il Comune di San Fior approvava una delibera avente ad oggetto: "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2017. riapprovazione ricognizione a seguito sentenza TAR con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Ascoholding s.p.a. del 23/07/2018" e deliberazione n. 56 in data 17.12.18 con Oggetto: "Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016";
- in data 23.01.2019 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) depositava la sentenza n. 578/2019 a seguito del ricorso in appello dei Comuni.

PRESO ATTO che con la sentenza 578/2019:

- Il Consiglio di Stato precisa che a seguito delle deliberazioni adottate a settembre 2018 (per San Fior il 01.10.2018) non sia venuto meno l'interesse alla decisione dell'appello proposto dai comuni che tali delibere hanno poi adottato in quanto, le nuove delibere esprimono l'intento di dar attuazione

alle sentenze di primo grado, che, per il contenuto caducatorio, comportavano i rilevanti effetti di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, alla luce delle modifiche statutarie medio tempore intervenute, accompagnate dalla ribadita volontà, peraltro, di non dismettere le partecipazioni detenute in Asco Holding s.p.a.. Ne segue, secondo principi generali, che l'eventuale accoglimento degli appelli proposti, con conseguente reviviscenza delle deliberazioni già annullate, avrebbe effetto su di esse;

- Il Consiglio di Stato rileva che i motivi di appello sono parzialmente fondati. Ad essi, tuttavia, non segue l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto del ricorso di primo grado, ma la sola diversa motivazione della decisione e nei sensi di seguito esposti:

A. La qualificazione dell'attività societaria come “servizio di interesse generale”.

Ritiene il Collegio che le delibere dei comuni in questione siano rispettose dei limiti legislativi; il primo e quinto motivo dei ricorsi, accolti dal giudice di primo grado nelle sentenze impugnate, sono infondati e vanno respinti. La valutazione – espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo senso, appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura.

Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC s.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding s.p.a, dai “servizi di interesse generale” poiché “aventi carattere puramente commerciale”, ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative).

Il punto merita approfondimento: le predette attività sono riconducibili alla categoria dei “servizi di interesse generale” denominata “servizi di interesse economico generale” definiti, dall'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 175 del 2016 come “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”. L'attività nella quale consistono detti servizi è idonea ad essere qualificata, quanto all'oggetto – la produzione di beni e servizi – in

un'attività di impresa ex art. 2082 Cod. civ.; il servizio è erogato dietro un corrispettivo ed è dunque, in grado di produrre di ricavi. In tal senso le società a partecipazione pubblica che svolgono servizi di interesse economico generale sono società lucrative poiché risultano per loro natura dirette alla produzione di un lucro.

Cionondimeno, occorre distinguere lo scopo della società da quello del soggetto pubblico che vi detiene le partecipazioni: se lo scopo della società è e non può non essere la produzione di un lucro, quello dell'amministrazione pubblica resta diverso, perché non si tratta di un soggetto economico. È anzi ben altro, precede e supera ove occorra la valutazione strettamente economica e va a identificarsi con il c.d. fine pubblico dell'impresa in precedenza esposto: così, in primo luogo, con l'intento di sottoporre l'attività e la sua offerta a condizioni di accessibilità che il privato giudicherebbe non vantaggiose (altri ve ne sono, ma in questa sede non interessa approfondire).

Se le medesime attività sono svolte anche da soggetti privati, la conseguenza sarà che in un medesimo settore di mercato potranno trovarsi a concorrere società a partecipazione pubblica e società interamente private; entrambe indirizzate a uno scopo di lucro, ma la titolarità pubblica delle prime sarà orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico.

Il diritto eurounitario ha una norma di principio per questa evenienza.

L'art. 106, para. 2, TFUE – Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, stabilisce, al riguardo, il principio fondamentale: “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.

***In conclusione:** il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscano attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica.*

B. Le modalità organizzative del servizio. Il caso della partecipazione c.d. pulviscolare

Si giunge, così, ad affrontare l'ulteriore questione delle modalità

organizzative di un servizio già ritenuto necessario alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento; scelta, questa sì, sindacabile dal giudice amministrativo nei termini in cui è non politica ma discrezionale e sottoposta al consueto vaglio di legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa, ivi inclusa la verifica della rispondenza del mezzo allo scopo.

Il legislatore certamente consente al soggetto pubblico di ritenere modalità organizzativa adeguata la società nella quale l'amministrazione pubblica detenga una partecipazione minoritaria. In tal senso depone l'art. 4, comma 1, d.lgs. 175 cit. che ammette (a condizione della rispondenza delle attività elencate al secondo comma alle finalità istituzionali dell'ente) l'acquisizione o il mantenimento di una "partecipazione... anche di minoranza" e, in generale, la previsione delle società a partecipazione mista pubblico – privata (art. 17) senza definire una partecipazione minima del socio pubblico (ma solo quella del socio privato: art. 17, comma 1, secondo cui "Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento").

Il caso in esame presenta una peculiarità: i comuni appellanti sono titolari di una partecipazione che è stata efficacemente definitiva pulviscolare: nessuno di essi raggiunge una partecipazione al capitale sociale superiore al 2,74%, cosicché il socio di maggioranza è un soggetto privato, Plavisgas s.r.l., nonostante la componente pubblica dei soci detenga una parte di capitale molto maggiore.

La sentenza appellata ha escluso che, in tali situazioni, l'amministrazione pubblica sia in grado di influire sulle decisioni strategiche della società e, dunque, di garantire l'accesso dei cittadini al servizio con le modalità e nelle forme proprie di un servizio di interesse economico generale, ovvero con continuità non discriminazione, qualità e sicurezza del servizio; è giunto, per questa via, ad affermare che, in questi casi, il servizio espletato dalla società non è da ritenere, in senso oggettivo (prima ancora che nella valutazione dell'ente) "servizio di interesse generale".

Il Collegio condivide tale posizione: l'accoglimento del terzo motivo di ricorso va confermata sia pure con alcune necessarie precisazioni.

Preliminarmente, occorre considerare che, sulla base di quanto in precedenza esposto, la qualificazione di un'attività come "servizio di

interesse generale” prescinde dalle modalità organizzative con le quali è svolta; non convince, per questo, la conclusione dell’appellata sentenza per la quale a una partecipazione a dimensione quantitativa pulviscolare non può per definizione seguire lo svolgimento un servizio di interesse generale.

Si tratta in realtà di profili differenti, l’uno relativo alla finalità dell’attività, l’altro alla dimensione della sua organizzazione, che occorre tenere distinti

Va condivisa invece la considerazione per la quale una partecipazione pulviscolare è in principio inadeguata a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa (come in precedenza ricostruito) in presenza di interessi contrastanti e, in ultimo, impeditivi. La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza).

Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata.

A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari.

E’ peraltro vero che qui l’identico contenuto delle delibere impugnate dimostra che, nel caso in esame, sembra esservi stata di fatto una forma di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni nel capitale di Asco Holding s.p.a.. Si tratta tuttavia

di un coordinamento non istituzionalizzato, che non sottrae pertanto le delibere impugnate alla censura del vizio dell'eccesso di potere, quale sviamento dell'atto dallo scopo assegnato dal legislatore al potere amministrativo di cui è esplicazione.

Se, infatti, nel caso in esame lo scopo assegnato dalla legge, per la via mediata della previa valutazione politico-strategica dell'amministrazione pubblica, è di acquisire o mantenere partecipazioni in società di capitali per lo svolgimento di un servizio valutato come necessario a soddisfare i bisogni della collettività di riferimento, una partecipazione pulviscolare priva di adeguati strumenti di coordinamento con le partecipazioni di altri soggetti pubblici, non consente o mette in discussione il raggiungimento di tale obiettivo.

In conclusione, *i comuni appellanti non potranno dar seguito al processo di fusione per incorporazione prefigurato dalle delibere impugnate senza prevedere, all'interno della nuova compagine societaria, adeguati e tendenzialmente stabili (e comunque trasparenti e responsabili) strumenti negoziali di coordinamento delle decisioni tra tutti i soci pubblici: così da poter davvero orientare, in lineare coerenza con le determinazioni degli enti pubblici, al fine pubblico l'esercizio dell'attività d'impresa.*

DATO ATTO che:

- in data 01.10.2019 al prot. n. 14943 è pervenuto l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria per la *“Modifica dello statuto mediante introduzione, su impulso di alcuni soci alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21”Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti”*
- che in data 10.10.2019 al prot. n. 15396 è pervenuta nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente la seguente proposta di modifica statutaria che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci:

Art 21 - “Assemblea dei Soci Pubblici”

Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere

convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato e integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

CON VOTAZIONE PALESE espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, su n. 13 presenti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. DI APPROVARE la proposta di modifica statutaria della società Asco Holding Spa così come riportata in premessa;
3. Di AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della società Asco Holding S.p.A. e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie riportate in premessa, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Asco Holding S.p.A.;
5. DI RINVIARE ogni altra determinazione da parte di questo comune al provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

Quindi, su proposta del Presidente, CON VOTAZIONE PALESE espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, su n. 13 presenti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. L.gs. 267/2000.

PARERI
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA del provvedimento
San Fior, 10-10-2019

Il Responsabile del Servizio
Andreetta Edda

Parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE del provvedimento
San Fior, 10-10-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Andreetta Edda

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
MASET GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Gava D.Ssa Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000)

N. pubblicazione: _____

Attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio nel giorno _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Zamai Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva in data** _____, decimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
Zamai Nadia